

Nuovi decreti contenenti le regole tecniche per la prevenzione incendi di determinate attività

Nel mese di luglio 2014 sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale tre nuove regole tecniche di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle seguenti attività:

1. **ASILI NIDO, Decreto ministeriale 16 luglio 2014:** (G.U.R.I. del 29 luglio 2014 n.174);
2. **AEROSTAZIONI** con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m², **Decreto ministeriale 17 luglio 2014:** (G.U.R.I. del 28 luglio 2014 n.173);
3. **INTERPORTI** con superficie superiore a 20.000 m², **Decreto ministeriale 18 luglio 2014:** (G.U.R.I. del 28 luglio 2014 n.173).

I decreti oltre a prescrivere la reazione al fuoco, la resistenza al fuoco dei prodotti da costruzioni che devono essere impiegati e a definire le regole per la compartimentazione, regolamentano anche gli impianti elettrici presenti.

Riportiamo di seguito gli stralci di più interesse:

1. IMPIANTI ELETTRICI negli ASILI NIDO (D.M. 16 luglio 2014)

Il punto 6 dell' allegato della regola tecnica di prevenzione incendi degli asili nido si occupa degli **impianti elettrici** (caratteristiche generali, sezionamento di emergenza, servizi di sicurezza per illuminazione, allarme, rivelazione, impianti di diffusione sonora, sistema controllo fumi, ascensori antincendio, impianti di estinzione).

6. IMPIANTI ELETTRICI

6.1. Generalità

1. Gli impianti elettrici devono essere realizzati a regola d'arte e nel rispetto delle specifiche disposizioni di prevenzione incendi in vigore.

2. Ai fini della prevenzione degli incendi, devono avere le seguenti caratteristiche:

1. non costituire causa di innesco di incendio o di esplosione;
2. non costituire causa di propagazione degli incendi;
3. non costituire pericolo per gli occupanti a causa della produzione di fumi e gas tossici in caso di incendio;
4. garantire l'indipendenza elettrica e la continuità di esercizio dei servizi di sicurezza;
5. garantire la sicurezza dei soccorritori.

2. IMPIANTI ELETTRICI nelle AEROSTAZIONI (D.M. 17 luglio 2014)

6. IMPIANTI ELETTRICI

6.1. Generalità

1. Gli impianti elettrici devono essere realizzati e installati in conformità alla legge 1° marzo 1968, n°186.

2. Ai fini della prevenzione degli incendi, devono avere le seguenti caratteristiche:

non costituire causa primaria di innesco di incendio o di esplosione;

non fornire alimento o via privilegiata causa di propagazione degli incendi;

il comportamento al fuoco della membrana deve essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;

1. essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza) garantendo comunque la sicurezza dei soccorritori;
2. disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni «protette» e riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.

3. IMPIANTI ELETTRICI negli INTERPORTI (D.M. 18 luglio 2014)

3.2.2 Impianti elettrici.

1. Gli impianti elettrici a servizio dell'interporto e delle singole attività affidatarie devono essere realizzati ed installati in conformità alla normativa vigente e alla legge 1° marzo 1968, n.186.

Ai fini della prevenzione degli incendi gli impianti devono avere le seguenti caratteristiche:

non costituire causa primaria di incendio o di esplosione;

non fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi;

il comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;

1. essere adeguatamente suddivisi in più circuiti in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero impianto;
2. garantire la continuità di esercizio dell'alimentazione dei servizi di sicurezza destinati a funzionare in caso di incendio assicurando, comunque, la salvaguardia dei soccorritori;
3. essere dotati di uno o più dispositivi per il sezionamento di emergenza dei circuiti costituenti pericolo per la salvaguardia dei soccorritori